PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2415 di giovedì 10 giugno 2010

Quali obblighi di sicurezza in caso di somministrazione di lavoro?

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro.

google_ad_client

Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.

.

Quale è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?
La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all'articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore.
Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell'utilizzatore.
La norma viene altresì richiamata dall'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore.

Ministero del lavoro - FAQ - Somministrazione di lavoro e obblighi di sicurezza, art. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (formato PDF, 10 kB).

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.